COMUNE DI DOMODOSSOLA

STATUTO

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 27/6/2002)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Comune

1. Il Comune di Domodossola e' un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che puo' essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della costituzione.

Art. 2
Stemma, gonfalone, titolo di citta'

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 04.07.1928 dal capo del governo, ed iscritto nel libro Araldico degli Enti Morali.
2. Il Comune fa uso nelle Cerimonie ufficiali del gonfalone riconosciuto a termine di legge. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. del 03 .06.1986.
3. Il Comune e' insignito di medaglia d'oro al valore militare concessa con decreto del Ministro della Guerra n.1391, in data 21.9.1945, concessa alla Valle d'Ossola.
4. Il Comune si fregia del titolo di "Citta'" concesso con decreto in data 4 novembre 1951.
5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso della stemma ad enti ed associazioni, operanti nel territorio comunale e relative modalita'.

Art. 3
Principi a base dell'attivita'

1. Il Comune, avvalendosi delle proprie competenze ed in concorso con lo Stato, la Regione, la Provincia, le Comunita' Montane, l'A.S.L., attuando e rinnovando il grande patrimonio della Repubblica Partigiana dell'Ossola e della Resistenza opera in particolare per: attuare ed applicare i principi della Carta Europea della Autonomia Locale;
-il raggiungimento di una effettiva solidarieta' tra i popoli; garantire la parita' tra uomo e donna; promuovere le iniziative atte ad assicurare la massima occupazione dei lavoratori e lo sviluppo di forme di associazionismo;
-la tutela della salute pubblica e sociale anche attraverso la valorizzazione delle forme di volontariato;
-la difesa, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali;
-la diffusione del diritto allo studio e alla cultura;
-la tutela e l'arricchimento del patrimonio culturale, storico, urbanistico e delle tradizioni locali;
-l'integrazione del territorio comunale in quello piu' vasto dell'Ossola e del V.C.O..

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 4
Territorio

1. Il Comune di Domodossola comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le borgate di: Andosso, Anzuno, Asparedo, Bacenetto, Baceno, Barro, Campei, Campione, Campoccio Dentro, Campoccio Fuori, Casa delle Rane, Case Lazzaro, Case Pioda, Castanedo, Castelluccio, Cimavilla, Cisore, Corte, Croppo, Crosiggia, Cruppi, Gabi Valle, Maggianigo, Monsignore, Monteossolano, Monticchio, Motto, Motto Mattarella, Piccioni, Prata, Prebletto, Pregliasca, Premone, Quana, Quartero, Rogoledo, Ronchetto, Sacro Monte Calvario, Sala, San Quirico, Tagliaroli, Torcelli, Torre Matterella, Trontana, Vallesone, Valsorda, Vauza, Zoncalina, alla Fraccia, ed il Capoluogo nel quale e' istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli edifici. Nelle borgate possono essere attivati uffici decentrati.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 5
Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunita' ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune e' titolare di funzioni proprie, esercita altresi', secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3.Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico, culturale e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Art. 6
Funzioni comunali peculiari

1. Nell'esercizio delle funzioni di tutela e sviluppo dell'economia del proprio territorio, il Comune riconosce grande rilevanza alle risorse della piccola e della media impresa nel quadro di una azione programmatico amministrativa volta ad accrescere la qualita' della vita e il benessere della cittadinanza.
2. Per il raggiungimento delle sue finalita' il Comune promuove lo sviluppo del territorio con iniziative di vario genere, favorendo altresì la realizzazione di convegni, congressi, manifestazioni culturali e artistiche di valorizzazione delle risorse locali.

Art. 7
Funzioni del Comune nel settore della Sanita'

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge e da eventuali norme in materia e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della regione.
2. Nello svolgimento della attivita' sanitaria il Sindaco, quale autorita' sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 8
Funzione del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli art. 22 e 23 del DPR 24.07.77 n. 616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel predisporre annualmente un programma di assistenza relativo a:
a) Manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell' infanzia, degli anziani e dei disabili;
b) Accoglimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro e anziani anche non autosufficienti;
c) Predisposizioni di spazi, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai precedenti commi il Consiglio comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone meno abbienti.
4. Il Sindaco si avvale, nell'esercizio delle predette attivita' della collaborazione di personale specializzato e di eventuali associazioni di volontariato.
5. Le funzioni socio-assistenziali possono essere delegate, anche solo in parte, al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di competenza ai sensi delle leggi nazionali e regionali.

Art. 9
Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica e prescolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni in istituzioni scolastiche statali e non statali, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi, anche con l'istituzione di borse di studio.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalita' previste dalle leggi statali e regionali.

Art. 10
Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attivita' commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore.
2. Sviluppa le attivita' turistiche e agroturistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
3. Stimola e promuove lo sviluppo e l'insediamento di piccole e medie industrie non inquinanti predisponendo idonei strumenti urbanistici.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attivita' e ne favorisce l'associativismo , al fine di consentire una piu' vasta collocazione dei prodotti e una piu' equa remunerazione del prodotto.
5. Il Comune assicura, con apposite norme regolamentari, condizioni di pari opportunita' tra uomini e donne assicurando la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, Aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art. 11

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Tutela del patrimonio naturale, storico
ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, nonche' ogni forma di abbandono abusivo di rifiuti.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettivita'.

Art. 12
Promozione dei beni culturali, dello sport
e del tempo libero

1. Il Comune tutela il patrimonio culturale e ne promuove lo sviluppo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport, con particolare riguardo alle attivita' promozionali e dilettantistiche ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalita' il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l' accesso agli enti, organismi, associazioni e cittadini.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dall' apposito regolamento che dovra', altresi', prevedere il concorso degli enti, organismi associazioni e cittadini alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuita' per particolari finalita' di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 13
Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e la dimensione non possono essere esercitati direttamente, puo' disporre:
a) La costituzione di aziende municipalizzate;
b) La stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
c) La concessione a terzi;
d) Apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 14
Funzione del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

1. Il Comune esercita per mezzo degli Organi competenti le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comune svolge il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina, e la prevenzione delle emissioni sonore.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commisi osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 15
Albo Pretorio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale e' responsabile delle pubblicazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 16
Organi

1.Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17
Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' ed alla decadenza del Sindaco e dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Prima di ogni turno elettorale e all'atto della presentazione delle liste i candidati a Sindaco ed i rappresentanti di lista, ove designati, depositeranno presso la Segreteria Comunale una dichiarazione sulle spese che prevedono di sostenere per le elezioni. Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti i candidati a Sindaco ed i rappresentanti di lista depositeranno, sempre presso la Segreteria Comunale, il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale. In caso di mancata designazione dei rappresentanti di lista, agli adempimenti come sopra richiamati e' tenuto il primo candidato di ogni lista.

Art. 18
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio e' stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 19
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23/4/81 n. 154 e dichiarare l'ineleggibilita' o l'incompatibilita' di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non e' detto esplicitamente, la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. In tale seduta il Consiglio provvede altresi' alla nomina nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti del suo Presidente e prende atto della comunicazione del Sindaco sull'avvenuta nomina della Giunta e discute ed approva gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri e' regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi consiliari, ognuno composto dai Consiglieri eletti nelle stessa lista. I gruppi costituiti successivamente devono essere formati da almeno due consiglieri. I consiglieri che non fanno parte di nessun gruppo appartengono al gruppo misto.
5. Le funzioni e la competenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti le notizie, le informazioni e documentazione in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma e' disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre, diritto a formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
9. Le indennita' spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
10. Il Consigliere decade nei casi previsti dalla legge.
11. La proposta di decadenza si esercita d'ufficio e deve essere notificata al Consigliere almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame in Consiglio Comunale.
12. I Consiglieri chiamati a far parte della Giunta cessano dalla loro carica all'atto dell'accettazione della nomina.

Art. 20
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendone l'ordine di presentazione quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma della Legge n. 142/1990.

Art. 21
Consigliere Anziano

1. E' Consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, esclusi i candidati alla carica di Sindaco, ha conseguito la piu' alta cifra individuale, data dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza.

Art. 22
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed adotta gli atti fondamentali e programmatori.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potesta' regolamentare nell'ambito delle leggi e dell'ordinamento della finanza pubblica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporsi a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dai pareri, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato, del responsabile di ragioneria, nonche' del Segretario comunale sotto il profilo della legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Le deliberazioni comportanti impegni di spesa non possono essere assunte senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
7. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonche' la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
8. Il Consiglio elegge il proprio Presidente nella stessa seduta in cui vengono convalidati i Consiglieri neo eletti o in caso di vacanza nella prima seduta consiliare successiva alla vacanza.
9. L'esercizio della potesta' e delle funzioni consiliari non puo' essere delegato.

Art. 23
Esercizio della potesta' regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potesta' regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati nel loro insieme, salvo diversa richiesta.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell' art. 46 della legge 8/6/90 n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4. Essi sono raccolti e messi a disposizione dei cittadini che intendono consultarli anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 24
Commissioni Comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno le commissioni consultive permanenti stabilite dalla legge composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalita' di voto, le materie di competenza, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.
3. Il Presidente, il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Le commissioni esaminano preventivamente le piu' importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che potra' essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attivita' amministrativa del Consiglio.
5. le commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune, ed eventualmente di esperti.
6. le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Il Consiglio puo' inoltre istituire Commissioni consultive i cui componenti possono essere esterni al Consiglio Comunale, con le stesse modalita' di funzionamento e competenze di cui ai commi precedenti.

Art. 25
Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno cinque consiglieri, puo' istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attivita' dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento Consiliare.

Art. 26
Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza.

Art. 27
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente o per richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 28
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale e' convocato dal suo Presidente, cui compete, altresi', la fissazione del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio puo' essere convocato in via straordinaria:
a) su richiesta del Sindaco;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Nel caso di cui alle precedenti lettere A e B il Presidente del Consiglio Comunale e' tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di urgenza la convocazione puo' avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
In questo caso ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 29
Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e' stabilito dal Presidente, secondo le norme del regolamento.

Art. 30
Consegna dell'avviso di convocazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici determinati dal regolamento e consegnato al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Art. 31
Numero legale per la validita' delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della meta' dei Consiglieri assegnati, salvo una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente, per la validita' dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio non puo' deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta almeno quattro Consiglieri.
4. Non concorrono a determinare la validita' dell'adunanza i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente.
Gli Assessori non fanno parte del Consiglio ed intervengono alle adunanze del medesimo, possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 32
Numero legale per la validita' delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata o di voto limitato previsto da particolari leggi.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 33
Astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e controversie contabili loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o controversie contabili dei loro parenti od affini sino al 4 grado o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 34
Pubblicita' delle sedute

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche. L'apposito regolamento determina i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 35
Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarita' delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facolta' di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Puo' nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale susseguente alle elezioni e' convocata dal Sindaco ed e' presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. 8/6/1990, nr. 142 come sostituito dall'art. 16 della L. nr. 81/93. Tale prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sedute del Consiglio vengono convocate e presiedute dal Consigliere Anziano individuato ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

Art. 36
Delle votazioni

1. Le votazioni, di regola, hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 37
Verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Presidente.
2. Il Consiglio puo' scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
a) le modalita' di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
b) le modalita' secondo cui il processo puo' darsi per letto.

Art. 38
Pubblicazione delle deliberazioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art. 39
Composizione della Giunta Comunale

1. La giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di sette Assessori tra i quali il Vice Sindaco.(*)
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il Sindaco puo' altresì revocare uno o piu' Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Possono essere nominati alla carica di Assessore cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
4. La carica di Assessore e' incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

(*) Così modificato con atto consiliare n. 69 del 27 giugno 2002

Art. 40
Elezione del Sindaco

1. L'elezione del Sindaco avviene con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente al momento dell'elezione.

Art. 41
Ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 42
Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione dei successori.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 43
Revoca della Giunta Comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta dimissioni della stessa.
3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
5. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti Leggi.

Art. 44
Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilita' o di incompatibilita' alla carica di Consigliere Comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'assenza di un Assessore a tre sedute consecutive delle Giunta senza giustificato motivo, puo' comportare la revoca del mandato da parte del Sindaco.

Art. 45
Revoca degli Assessori

1. L'Assessore puo' essere revocato dal Sindaco che ne deve dare motivata comunicazione al primo Consiglio utile.
2. Il nuovo componente la Giunta Comunale deve essere nominato entro trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio.

Art. 46
Funzionamento della Giunta

1. L'attivita' della Giunta e' collegiale.
2. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attivita' della Giunta e assicura l'unita' dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilita' di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parita' di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Le deliberazioni comportanti impegni di spesa non possono essere assunte senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso della maggioranza dei componenti la Giunta comunale.
10. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo Pretorio.

Art. 47
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo provvedendo:
a) a svolgere attivita' propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
b) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio, mediante atti di carattere generale, indicanti priorita' e criteri ai quali debbono attenersi i responsabili dei servizi nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali e mediante atti di natura regolamentare per le materie previste dalla normativa vigente;
c) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attivita';
d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 48
Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta puo', in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilita', prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 49
Astensione degli Assessori

1. Gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e controversie contabili loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o controversie contabili dei loro parenti od affini sino al 4 grado o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 50
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO IV
SINDACO

Art. 51
Ruolo e competenze generali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed e' altresi' ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quella del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 52
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
a) coordina e stimola l'attivita' degli Assessori e ne mantiene l'unita' di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione del programma amministrativo;
b) indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali ai Dirigenti, di concerto con il Segretario Generale e con il Direttore Generale ove nominato, in ordine alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'Ente;
c) secondo i criteri e le modalita' stabilite nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi attribuisce gli incarichi dirigenziali tenuto conto delle professionalita' esistenti nell'Ente e purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno. Nei casi di vacanza dei posti in organico per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti puo' avvenire con contratti di diritto pubblico, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. L'atto di nomina del Sindaco deve essere motivato e corredato dal parere del responsabile degli uffici finanziari per la copertura finanziaria. Con gli stessi criteri e modalita' conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;
d) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e recepiti nel Regolamento, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
e) nomina i componenti delle Commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio, recependo nell'atto di nomina le eventuali designazioni riservate al Consiglio o a terzi;
f) promuove, assume o puo' aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
h) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

Art. 53
Attribuzioni di vigilanza e di organizzazione

1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Generale e/o del Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attivita' del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) puo' disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende Speciali, le Istituzioni e le Societa' cui partecipa l'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale per quanto di competenza;
e) promuove ed assume iniziative atte da assicurare che uffici, servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Societa' cui partecipa il Comune, svolgano le loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Sindaco inoltre:
a) convoca e presiede la Giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
b) ricevute le interrogazioni dal Presidente del Consiglio Comunale le assegna, se del caso, agli Assessori competenti per materia;
c) riceve le dimissioni degli Assessori;
d) ha facolta' di delegare agli Assessori i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco puo' delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attivita' di sovraintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
e) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'Ente.
3. Il Sindaco puo' modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalita', lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Nell'esercizio delle attivita' delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, puo' delegare ad uno o piu' consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attivita' o servizi. L'attivita' dei consiglieri delegati ha solo rilevanza interna. Delle predette deleghe deve essere data comunicazione al Consiglio.

Art. 54
Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali, ove non di spettanza dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934 nr. 383 e della legge 24/11/81 nr. 689 e dell'art. 650 C.P..
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco puo'provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 55
Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, e' tenuto a rimborsare al Comune le indennita' corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Nelle materie di cui alle lettere A, B, C e D del 1 comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni stesse nelle frazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 56
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini all'attivita' politico-amministrativa, economica e sociale della comunita'. Favorisce il costituirsi di associazioni intese a concorrere con metodo democratico alla predetta attivita' e puo' costituire un albo locale dell'associazionismo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. A tal fine indice le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni, favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti o comunque qualora un problema rivesta carattere generale.
3. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la liberta', l'autonomia e l'uguaglianza tra gruppi ed organismi che operano nell'interesse sociale, culturale ed economico per la comunita', fornendo, ove possibile, negli stabili di proprieta' sedi opportune, utilizzazione di sale per congressi, incontri, ecc.

Art. 57
Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena liberta' ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attivita' politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi idonee. Le condizioni e le modalita' d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumita' delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura anche parziale delle spese puo' essere richiesto, dalla Giunta Comunale, il pagamento di un corrispettivo.
4. L'Amministrazione comunale puo' convocare assemblee di cittadini, di lavoratori. di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazioni di comitati e commissioni;
b) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. La convocazione di cui al precedente comma e' disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale, e per le materie di competenza dalle Commissioni consiliari, sentita la Giunta Comunale se tale consultazione e' onerosa.

Art. 58
Consultazioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta, quando opportuno, consultano i cittadini, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute piu' idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Le consultazioni devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche di settori individuati.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale o della Giunta.

Art. 59
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonche' gli elettori proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale che provvede a deliberare nel merito entro 60 giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o piu' cittadini, le proposte da non meno di 300 (trecento) elettori.
4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 62.

Art. 60
Referendum

1. Il referendum si indice su materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune ne favorisce lo svolgimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalita' dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione e' fatta quando lo richiedano almeno 1.000 (mille) elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilita' del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Il Consiglio fissa la data di svolgimento. L'adozione di deliberazioni nel senso voluto dal referendum, determina la decadenza dello stesso.

Art. 61
Effetti del referendum consultivo

1. Il Referendum e' valido quando partecipa il 50% piu' uno degli elettori del Comune.
2. Il quesito sottoposto a referendum e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi.
3. Se l'esito e' stato favorevole, il Sindaco e' tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 62
Disciplina del referendum

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 63
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune puo' far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

Art. 64
Pubblicita' degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Comune, avvalendosi dei mezzi che riterra' piu' opportuni, cura la piu' ampia informazione dei cittadini sulle proprie attivita', con particolare riguardo:
a) per i bilanci preventivi e consuntivi;
b) per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) per le valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
d) per i regolamenti e le iniziative che attengano ai rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Art. 65
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento e' assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed e' disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'amministrazione.

CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 66

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialita', della tempestivita' e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico non e' sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed e' tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 67
Elezione del Difensore civico

1. Il Difensore civico e' eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilita' e di compatibilita' con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettivita', serenita' di giudizio e competenza giuridico-amministrativa; essere fornito preferibilmente di laurea e preferibilmente in materie giuridiche.
4. L'incarico di Difensore civico e' incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
5. L'incompatibilita', originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
6. Il titolare dell'ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art. 68
Durata in carica e revoca del Difensore civico

1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non puo' essere confermato che una sola volta con le stesse modalita' della prima elezione.
2. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore civico puo' essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 69
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarita', negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore civico puo' intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravita' gia' noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 70
Modalita' di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 30 (trenta) giorni senza che abbiano ricevuta risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.
2. Il Difensore civico puo' convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilita' dell'affare in esame, dandone avviso scritto al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi puo' procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.
4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1. copia degli atti e documenti, nonche' ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'Autorita' giudiziaria penale.

Art. 71
Relazione al Consiglio comunale

1. Il Difensore civico relaziona di persona al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'attivita' svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarita' e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 72
Mezzi del Difensore civico e trattamento economico

1. La Giunta comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore civico, la sede e l'eventuale dotazione organica.
2. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore civico che ne diviene consegnatario.
3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.
4. Al Difensore civico spettano l'indennita' di funzione pari al 50% (cinquanta per cento) di quella del Sindaco, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura e con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali. Le missioni sono autorizzate dal Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 73
Svolgimento dell'azione Amministrativa

1. Il Comune informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicita' delle procedure; svolge tale attivita' precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con le Comunita' Montane.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I
SERVIZI

Art. 74
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune puo' assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 75
Gestione diretta dei Servizi Pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle
seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, gia' affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1/10/86 nr. 902.

Art. 76
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalita' giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e delle istituzioni sono:
a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni prestate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina e la revoca hanno luogo a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
c) il Direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale in dotazione, determinare le finalita' e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 77
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, la Provincia e le Comunita' Montane, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 78
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, Province e Comunita' Montane per la gestione associata di uno o piu' servizi.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 79
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

per determinare i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8/6/90 nr. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 80
Organizzazione degli Uffici del Personale

1. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformita' alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo i principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra le funzioni di governo e quelle di gestione.

CAPO I
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 81
Organizzazione Amministrativa

1. L'ordinamento degli Uffici e Servizi si articola secondo uno schema organizzativo flessibile sulla base di criteri di autonomia operativa, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo i principi di professionalita' e responsabilita'.
2. L'organizzazione ed il funzionamento della struttura interna devono tener conto delle esigenze del cittadino, in modo da consentire la facilita' di fruizione dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilita' delle strutture in relazione alle finalita' ed agli obiettivi da conseguire.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 82
Regolamento d'organizzazione e Regolamento del personale

1. Conformemente alle norme di legge, i Regolamenti disciplinano la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le modalita' di assunzione e cessazione dal servizio e gli strumenti e le forme dell'attivita' di raccordo e di coordinamento esercitata dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario Generale, nei confronti dei Dirigenti dell'Ente.
2. Gli stessi Regolamenti disciplinano l'Amministrazione del Comune, che si attua mediante un'attivita' per obiettivi e deve essere informata a principi operativo-funzionali.
3. Il Regolamento d'organizzazione disciplina:
a) l'organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
b) il collegamento delle attivita' degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
c) l'analisi e l'individuazione della produttivita' e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attivita' svolta da ciascuna unita' organizzativa;
d) la valutazione periodica dei risultati di gestione;
e) la revisione periodica della dotazione complessiva del personale secondo le vigenti disposizioni;
f) la diversificazione degli incarichi dirigenziali e la mobilita' degli stessi ove consentito dai requisiti di professionalita';

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

g) la trasparenza, attraverso l'istituzione di apposito ufficio per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, l'attribuzione ad un unico ufficio della responsabilita' complessiva dello stesso;
h) la responsabilita' di tutto il personale per il risultato dell'attivita' lavorativa;
i) la flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e mobilita' del personale.
4. Il Regolamento del personale disciplina:
a) le modalita' attraverso le quali l'amministrazione da' attuazione alle disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro;
b) la dotazione di sedi e strumenti ed i diritti in tema d'accesso delle organizzazioni sindacali dei dipendenti.
5. Il Sindaco vigila sulla osservanza degli indirizzi e delle direttive con l'ausilio degli Assessori, del Segretario Generale e del Direttore Generale, ove nominato; ad essi i Dirigenti rispondono del conseguimento degli obiettivi posti e dell'efficienza ed economicita' gestionale della loro struttura, rispetto alla quale godono della massima autonomia organizzativa, assegnate le risorse umane e materiali.
6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge e dal presente Statuto, il Regolamento di organizzazione puo' prevedere la costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco. Tale ufficio puo' essere costituito da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 83
Compiti dei Dirigenti

1. Al Dirigente compete l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonche' di studio, di ricerca, d'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nei casi previsti dal Regolamento e dalla legge.
2. Il Dirigente presiede le Commissioni di gare, indette dal settore cui e' preposto, per gli appalti di opere e servizi, per le alienazioni di beni comunali; ne assume la responsabilita' in ordine alle relative procedure e ne stipula i contratti, secondo le direttive del Consiglio comunale o della Giunta e sulla base dei Regolamenti specifici.

Art. 84
Incarichi di dirigenza

1. Per la copertura di posti di organico scoperti di livello dirigenziale, puo' provvedersi mediante contratti a termine di diritto pubblico.
2. I contratti a termine non possono avere durata superiore a quattro anni, possono essere rinnovati solo nel caso in cui non venga espletato il concorso pubblico per disposizioni di legge.
3. Ai contratti a termine di diritto pubblico si applica la disciplina, in via analogica, propria del rapporto di pubblico impiego.
4. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, assunto l'avviso del Segretario Generale e del Direttore Generale, ove nominato, delibera l'utilizzo di tali contratti, la loro tipologia, i posti di organico da coprire, nonche' le caratteristiche di professionalita' e specializzazione necessarie , gli altri requisiti richiesti, in conformita' al Regolamento di organizzazione.
5. I posti da ricoprire con le modalita' di cui ai commi precedenti non possono superare il 30% di quelli previsti dalla pianta organica.
6. Per assicurare l'espletamento di funzioni dirigenziali ritenute necessarie per settori di intervento o progetti, per i quali non siano previsti i relativi posti nella dotazione organica, l'amministrazione puo' stipulare, con le modalita' previste nei commi precedenti, contratti a tempo determinato di diritto pubblico per un periodo non superiore o quello stabilito dal 2' comma.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita' e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 85
Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del personale puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita' per obiettivi determinati e con convenzioni a termine con la possibilita' di avvalersi della collaborazione di nuclei operativi scelti dal Comune. Le assegnazioni di incarichi professionali, trovano, invece, disciplina nell'apposita normativa regolamentare.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne almeno:
- la durata, che non potra' essere superiore al triennio;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico rapportato alla corrispondente categoria economica del personale dipendente.

Art. 86
Il Direttore Generale

1. Il Sindaco puo' conferire le funzioni di Direttore Generale, di norma, al Segretario Comunale, al quale viene assegnato, per tale incarico, una retribuzione aggiuntiva nel rispetto di norme e parametri di riferimento, come determinati dagli accordi contrattuali.
2. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti, ad accezione del Segretario Generale.
3. Il Direttore Generale:
a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovraintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
b) predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone il Piano Esecutivo di Gestione;
c) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e dei Dirigenti e ne coordina l'attivita', anche attraverso la conferenza dei Dirigenti, che avra' cadenza periodica;
d) svolge, altresi', le funzioni attribuite dal Regolamento di organizzazione, o, in sua carenza, dalla Giunta.

CAPO III
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 87
Norme applicabili

1. Il Regolamento di organizzazione del personale disciplinera' secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilita', le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

CAPO IV
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 88
Stato giuridico e trattamento economico

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Le attribuzioni, le responsabilita' e lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale, sono stabilite dalla legge, che ne determina la nomina, la cessazione, la revoca e le sanzioni disciplinari.

Art. 89
Funzioni del Segretario

1. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione, anche propositiva, e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente affinche' l'azione svolta sia conforme ai principi posti dall'ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi prefissati dall'Amministrazione.
2. Il Segretario Generale:
a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attivita' nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale;
b) dipende funzionalmente dal Sindaco;
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
e) convoca e presiede la Conferenza dei Dirigenti per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;
f) roga tutti i contratti nei quali il Comune e' parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Art. 90
Vicesegretario

1. Il Comune ha un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Dirige una delle strutture di massima dimensione esistente nell'Ente.
3. Il Regolamento di organizzazione prevede le attribuzioni specifiche del Vicesegretario e le procedure per la nomina.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI

RESPONSABILITA'

Art. 91
Responsabilita' verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio causati per dolo o colpa grave.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per le responsabilita' di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Direttore generale, ove nominato, e il dirigente, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilita' ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilita' e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio o al Direttore Generale la denuncia e' fatta a cura del Sindaco.

Art. 92
Responsabilita' verso i terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore od il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilita' piu' gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilita' personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilita' e' esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 93
Responsabilita' dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonche' chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed e' soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 94
Prescrizione dell'azione di responsabilita'

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilita', nonche' le sue caratteristiche di personalita' e di inestensibilita' agli eredi.

Art. 95
Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione. I pareri sulle proposte di deliberazione sono formulati con riferimento alla correttezza e completezza dell'istruttoria che le ha prodotte; ove, nell'ambito di tale istruttoria, siano contemplati atti con rilevanza nei confronti dell'amministrazione o di terzi, prodotti da soggetti abilitati e regolarmente a cio' incaricati, questi non coinvolgono in responsabilita' i funzionari o dirigenti sottoscrittori per vizi in essi contenuti.
2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, e' responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 96
Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformita' alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilita' sull'amministrazione del patrimonio e aggiornati al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 97
Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 4 del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27/07/78 nr. 392 e successive modificazioni ed integrazioni o possono essere alienati a norma di legge.

Art. 98
Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8/6/90 nr. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 99
Contabilita' e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento della Giunta Comunale sono emanate le norme relative alla contabilita' generale.
2. Alla gestione del bilancio provvedono i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi nell'ambito delle competenze.
3. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformita' alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo e' allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna societa' nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 100
Revisione economico-finanziaria

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformita' al disposto dell'art. 57 della legge 8/6/90 nr. 142.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. Il collegio dei revisori, in conformita' al regolamento di contabilita', collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione obbligatoria, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.
6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio per iscritto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 101
Modificazioni ed abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4 comma 3 della legge 8/6/90 nr. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, puo' essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 102
Adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale e' deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, unitamente a tutti gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto.

Art. 103
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministro dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

* * * * *